



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **687** del **20/03/2018**

Oggetto: **Associazione Pratoteatro C.F: 92099570480 avente sede legale nel Comune di Prato - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale Sezione di Prato L.R. 09/12/2002 n. 42 così come modificata con L.R. 21/2016**

Proponente:
Sociale e Immigrazione

Unità Operativa proponente:
Attività professionale-controllo di gestione-coordinamento progetti-
informatizzazione e razionalizzazione processi operativi

Proposta di determinazione
n. 2018/294 del 20/03/2018

Firme:

- Sociale e Immigrazione



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

Richiamate la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

VISTA la Legge n. 383 del 07.12.2000 avente ad oggetto: "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale";

VISTA la L.R. 9 dicembre 2002, n.42 - *Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge Regionale 3 ottobre, n. 72* (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) che abroga la precedente legge Regionale 36/90;

CONSIDERATO che la L.R. 42/02 detta inoltre i criteri per l'istituzione del Registro la cui struttura è disciplinata dall'art. 9: "Ogni articolazione provinciale del registro regionale comprende le associazioni di promozione sociale avente sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di riferimento, ed è suddivisa, al fine di un'omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così distinte:

- *sezione A* – associazioni aventi i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 8, che in toscana hanno un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni stesse risultino costituite da tre o più anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo attività continuativa;

- *sezione B* - associazioni aventi i requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'art. 8 e che non soddisfano le ulteriori richieste per l'iscrizione alla sezione A;

- *sezione C* - associazioni aventi i requisiti indicati nelle lettere b) e c) dell'art. 8.

Nell'ambito di ciascuna sezione del Registro, le associazioni sono ordinate in base al proprio settore prevalente, secondo l'elencazione prevista all'art. 2;

VISTA la legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle



unioni e fusioni di comuni” -Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la legge regionale 01 marzo 2016 n. 21 “Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/93, 87/1997 e 42/2002;

VISTO il Regolamento Comunale sulle modalità di iscrizione e di gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale sezione di Prato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 19/01/2017;

VISTA la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, sezione di Prato, presentata in data 14/02/2018 ns. prot. n. 29982 dall’Associazione Pratoteatro -C.F. 92099570480 con sede nel Comune di Prato per la Sezione “B” - Settore d’intervento Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale;

CONSIDERATO che l’organizzazione presenta le caratteristiche di cui all’art. 5 L.R. n° 42/02 e all’art. 2 comma 1 della L. 383/00 e che sussistono i requisiti per l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all’art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

- di iscrivere ai sensi e per gli effetti della L.R. 42/2002 al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale l’Associazione Pratoteatro -C.F. 92099570480 avente sede legale nel Comune di Prato, nella Sezione “B” - Settore d’intervento Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale;
- di comunicare l’avvenuta iscrizione a norma della L.R. 42/2002 al registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, all’Associazione di cui sopra, al Presidente della Giunta Regionale ai fini della sua pubblicazione per estratto sul BURT, e al Ce.S.Vo.T. (Centro Servizi Volontariato Toscana).